

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

13° Anno n. L 94

28 aprile 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio 1

Regolamento (CEE) n. 728/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune 9

Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune 13

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

70/243/CECA, CEE, Euratom:

Decisione, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità 19

70/244/CECA, CEE, Euratom:

Decisione del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativa alle previsioni finanziarie pluriennali 23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 727/70 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 1970

relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune deve accompagnarsi l'attuazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati che potrà assumere forme diverse secondo i prodotti;

considerando che la produzione comunitaria di tabacco greggio riveste un interesse del tutto particolare nell'economia di alcune regioni della Comunità; che per alcuni produttori di queste regioni tale produzione rappresenta una parte preponderante del loro reddito;

considerando che, per il 90 % circa della produzione comunitaria, i produttori beneficiano attualmente, nell'ambito delle organizzazioni nazionali di mercato, di una garanzia di collocamento del raccolto a prezzi che possono assicurare loro un reddito equo;

considerando che l'applicazione della tariffa doganale comune alle importazioni in provenienza dai paesi terzi non è in grado di colmare, per la maggior parte della produzione comunitaria, il divario esistente tra il

prezzo di costo di tale produzione e i prezzi praticati sul mercato mondiale;

considerando che è pertanto opportuno adottare disposizioni comuni che possano assicurare ai produttori della Comunità, per la loro attività e il loro tenore di vita, garanzie equivalenti a quelle che sono loro offerte dalle organizzazioni nazionali di mercato;

considerando che questi obiettivi possono essere conseguiti mediante un regime d'intervento basato su un sistema di prezzi d'obiettivo e d'intervento che implichi, da un lato, l'obbligo d'acquisto al prezzo d'intervento e, dall'altro, la concessione di premi agli utilizzatori che acquistano il tabacco in foglia direttamente dai produttori comunitari; che tale regime deve essere applicato in modo da incoraggiare il miglioramento della qualità e l'adeguamento della produzione in particolare nel senso della riconversione delle colture verso varietà più richieste o più competitive;

considerando che a tal fine il prezzo d'obiettivo deve essere fissato ogni anno ad un livello che presupponga la gestione razionale e la vitalità economica delle imprese, tale da consentire una sufficiente remunerazione dei produttori, sempre tenendo conto dell'orientamento da dare alla produzione; che il prezzo d'intervento, fissato ad un livello inferiore al prezzo d'obiettivo, deve rappresentare il prezzo minimo al quale i produttori smerciano i loro prodotti; che l'obbligo d'acquisto al prezzo d'intervento da parte degli organismi d'intervento deve essere pertanto previsto per il tabacco loro offerto dai produttori;

considerando inoltre che, per salvaguardare la libera contrattazione sul mercato dei prodotti in parola e per consentire ai produttori di ottenere un prezzo superiore a quello garantito dagli acquisti al prezzo d'intervento, è necessario incoraggiare gli acquisti effettuati dagli utilizzatori direttamente presso i produttori ad

⁽¹⁾ GU n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 52.

⁽²⁾ GU n. C 21 del 20. 2. 1969, pag. 1.

un prezzo alla produzione che si avvicini il più possibile al prezzo d'obiettivo;

considerando che si deve a tal fine accordare un premio agli utilizzatori che acquistano direttamente presso il produttore; che tale premio deve consentire lo smercio, in normali condizioni di concorrenza, del tabacco comunitario così acquistato;

considerando che è opportuno estendere la concessione del premio ai produttori che effettuano essi stessi la prima trasformazione e il condizionamento del loro raccolto;

considerando che è opportuno organizzare lo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento in condizioni tali da evitare ogni perturbazione del mercato e da garantire la parità di accesso per tutti gli acquirenti;

considerando che le misure previste in materia di prezzi e d'intervento permettono di prevedere un regime d'importazione che non implichi altre misure all'infuori dell'applicazione della tariffa doganale comune; che quest'ultima si applica di pieno diritto in virtù del trattato a decorrere dal 1° gennaio 1970;

considerando che tutte queste misure consentono di rinunciare all'applicazione di ogni restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità; che, eccezionalmente, tale meccanismo può tuttavia rivelarsi inoperante; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario privo di difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che, per consentire la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del tabacco greggio, occorre prevedere il versamento di una restituzione all'esportazione;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1970, nel commercio interno della Comunità, in virtù delle disposizioni del trattato, la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sono vietate di pieno diritto; che, inoltre, l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio comporta l'abolizione di ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale e di ogni restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente che formi parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in tale settore; che, infine, in mancanza di prezzi minimi al 31 dicembre 1969, è escluso di pieno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1970 il ricorso all'articolo 44 del trattato;

considerando che l'efficacia dell'insieme delle misure che disciplinano l'organizzazione comune del mercato del tabacco greggio verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti da parte degli Stati membri; che è opportuno che le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e vietare quelli incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore del tabacco greggio;

considerando che il complesso delle misure comunitarie previste offre ai produttori le garanzie necessarie e che è pertanto possibile prevedere l'abbandono delle misure nazionali relative alla coltura e alla commercializzazione del tabacco greggio;

considerando che, per garantire uno sviluppo equilibrato della produzione in base al fabbisogno della Comunità, è opportuno mettere in atto un dispositivo di sorveglianza di tale sviluppo; che, nel caso in cui tale sviluppo provochi il superamento di determinati limiti per quanto concerne i quantitativi presi in consegna dagli organismi d'intervento e il volume della produzione, dovranno essere adottate adeguate misure per eliminare i fattori di squilibrio; che potranno essere decisi dei programmi di aiuto a favore dei produttori interessati dalle suddette misure;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in conseguenza degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento conformemente alle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno a un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Tale organizzazione comporta un regime dei prezzi e degli scambi e si applica ai tabacchi greggi o non lavorati ed ai cascami di tabacco, della voce 24.01 della tariffa doganale comune.

TITOLO I

Regime dei prezzi

Articolo 2

1. Per il tabacco in foglia nella fase della produzione vengono fissati ogni anno per la Comunità prezzi d'obiettivo e prezzi d'intervento per il raccolto dell'anno civile successivo.

2. Il prezzo d'obiettivo è fissato sulla base del prezzo d'obiettivo valido per il raccolto precedente a un livello che tenga conto della necessità di promuovere una specializzazione conforme alle strutture economiche e alle condizioni naturali della produzione comunitaria e che presupponga la gestione razionale e la vitalità economica delle imprese, sempre contribuendo al miglioramento della qualità e garantendo un equo reddito ai produttori.

Il prezzo d'intervento è fissato ad un livello pari al 90 % di quello del prezzo d'obiettivo corrispondente.

3. I prezzi d'obiettivo e d'intervento sono fissati:

- a) per il tabacco in foglia che non ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;
- b) per ciascuna delle varietà della produzione comunitaria;
- c) per una qualità di riferimento di ogni varietà, definita nelle sue caratteristiche e sufficientemente rappresentativa della qualità di un raccolto normale.

4. Si intendono per varietà di tabacco della produzione comunitaria i vari tipi basati sulle loro caratteristiche botaniche, senza escludere la presa in considerazione, all'occorrenza, delle modifiche di questi tipi in base all'ecologia.

5. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, i prezzi di cui al presente articolo nonché le qualità di riferimento cui si riferiscono sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 3

1. Si accorda un premio alle persone fisiche o giuridiche che acquistano tabacco in foglia direttamente dai produttori comunitari.

Il premio è concesso solo agli acquirenti

i) che hanno concluso con i produttori i contratti da definire in conformità del paragrafo 3 o che hanno acquistato il tabacco in foglia in vendite all'asta,

ii) che sottopongono il prodotto così acquistato alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento ai fini della vendita per essere incorporato in prodotti manifatturati ovvero esportato in paesi terzi,

o che si impegnano, dopo averlo sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento, ad incorporare il prodotto così acquistato in prodotti manifatturati ovvero ad esportarlo nei paesi terzi.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, il premio è concesso ai produttori singoli o associati che sottopongono i loro tabacchi in foglia alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento quando i loro prodotti sono stati venduti per essere incorporati in prodotti manifatturati o per essere esportati verso i paesi terzi.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare quelle che prevedono i mezzi amministrativi di controllo vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Queste modalità fissano le clausole che devono figurare obbligatoriamente nei contratti, fra cui quella relativa alla menzione del prezzo consentito al produttore e dell'importo del premio cui il contratto dà diritto.

Articolo 4

1. Il premio che deve garantire il conseguimento del prezzo d'obiettivo e lo smercio del tabacco prodotto nella Comunità è fissato in un importo che si compone, per ogni varietà:

a) di un elemento fissato tenendo conto:

i) delle possibilità di smercio passate e prevedibili di questi tabacchi in normali condizioni di concorrenza sul mercato comunitario;

ii) dell'influenza dell'evoluzione dei prezzi dei tabacchi importati in provenienza dai paesi terzi, nella misura e in quanto questi tabacchi si possano sostituire e possano entrare in concorrenza con i tabacchi prodotti nella Comunità;

b) di un elemento forfettario che permetta di assicurare, nelle migliori condizioni, la realizzazione della garanzia di prezzo e di reddito nonché lo smercio del tabacco comunitario.

2. Quando, per la determinazione dell'importo del premio, vengono prese in considerazione le spese risultanti dalla prima trasformazione e dal condizionamento dei tabacchi in foglia in tabacchi in colli, queste spese devono corrispondere ai costi delle imprese di prima trasformazione e di condizionamento installate nella Comunità e ben gestite.

3. L'importo del premio è fissato:

- a) per chilogrammo di tabacco in foglia che non ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;
- b) per ciascuna delle varietà della produzione comunitaria e per la qualità di riferimento corrispondente.

L'importo del premio così fissato è valido per tutti i tabacchi della varietà in questione. Tuttavia, qualora per una determinata varietà la concessione di un premio dello stesso importo ai tabacchi delle varie qualità di tale varietà rischi di ostacolare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e l'adeguamento qualitativo della produzione al fabbisogno degli utilizzatori, l'importo del premio può essere fissato, eccezionalmente, per qualità diverse da quella adottata come qualità di riferimento, in un importo maggiore o minore di quello normalmente applicabile all'insieme dei tabacchi della varietà.

4. Ogni anno, anteriormente al 1° novembre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione e secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa l'importo del premio per varietà, valido per il raccolto dell'anno civile successivo.

Articolo 5

1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare, alle condizioni definite nel presente articolo, il tabacco in foglia, raccolto nella Comunità, che viene loro offerto, in quanto non abbia formato oggetto degli acquisti di cui all'articolo 3.

2. Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 5 e 6, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento viene effettuato al prezzo d'intervento per il tabacco della qualità di riferimento, ritoccato all'occorrenza, mediante l'applicazione della tabella degli abbuoni e delle riduzioni di cui al paragrafo 3.

3. Per ogni varietà viene fissata una tabella di abbuoni e di riduzioni che permette di ritoccare il prezzo d'intervento al momento della presentazione di pro-

dotti la cui qualità non corrisponde alla qualità di riferimento. Questa tabella viene stabilita sulla base delle pratiche commerciali e di criteri obiettivi.

4. Gli organismi d'intervento sono tenuti ad acquistare solo i lotti di tabacco in foglia corrispondenti almeno alle caratteristiche qualitative minime fissate nella definizione della tabella di cui al paragrafo 3.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le disposizioni generali che disciplinano l'acquisto di tabacco in foglia da parte degli organismi d'intervento.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare la fissazione delle tabelle di abbuoni e di riduzioni e le procedure e condizioni di presa a carico da parte degli organismi d'intervento, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 6

1. Per il tabacco in colli proveniente da tabacco in foglia raccolto nella Comunità e che ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, possono essere fissati prezzi d'intervento derivati.

2. Per una varietà determinata, il prezzo d'intervento derivato è pari al prezzo d'intervento fissato in conformità dell'articolo 2 per il tabacco in foglia della varietà in questione, aumentato delle spese sostenute per la prima trasformazione ed il condizionamento dei tabacchi in foglia comunitari in tabacchi in colli, spese corrispondenti ai costi delle imprese di prima trasformazione e di condizionamento installate nella Comunità e ben gestite.

3. Il prezzo d'intervento derivato è fissato:

- a) per il tabacco in colli, proveniente, previa prima trasformazione e condizionamento, dal tabacco in foglia del raccolto comunitario dell'anno civile successivo;
- b) per varietà della produzione comunitaria;
- c) per una qualità di riferimento corrispondente alla qualità media del tabacco in colli ottenuto dopo prima trasformazione e condizionamento del tabacco in foglia della qualità di riferimento per la quale è fissato il prezzo d'obiettivo della stessa varietà.

4. I produttori di tabacco e le associazioni di produttori possono chiedere l'intervento per i tabacchi in colli, solo se tali tabacchi non abbiano beneficiato del premio.

Se l'intervento è chiesto per tabacchi in colli da parte di persone fisiche o giuridiche diverse dai produttori o associazioni di produttori, tali persone debbono dimostrare che tali tabacchi non hanno beneficiato del premio e che il prezzo corrisposto ai produttori o associazioni di produttori è almeno uguale al prezzo d'intervento per il tabacco in foglie.

5. Salvo il paragrafo 4, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri sono obbligati ad acquistare il tabacco in colli, loro offerto, delle qualità per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato.

6. Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 8 e 9, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento viene effettuato al prezzo d'intervento derivato per il tabacco della qualità di riferimento, ritoccato all'occorrenza, mediante l'applicazione della tabella degli abbuoni e delle riduzioni di cui al paragrafo 7.

7. Per ogni varietà viene fissata una tabella di abbuoni e di riduzioni, che permetta di ritoccare il prezzo d'intervento al momento della presentazione di prodotti la cui qualità non corrisponde alla qualità di riferimento. Questa tabella è stabilita sulla base delle pratiche commerciali e di criteri obiettivi.

8. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, i prezzi di cui al presente articolo nonché le qualità di riferimento cui si riferiscono sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

9. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le disposizioni generali che disciplinano l'acquisto di tabacco in colli da parte degli organismi d'intervento.

10. Le modalità d'applicazione del presente articolo e in particolare la fissazione delle tabelle di abbuoni e di riduzioni, le procedure e condizioni di presa a carico da parte degli organismi d'intervento e le modalità relative al controllo dell'origine dei prodotti offerti all'intervento, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 7

1. Gli organismi d'intervento procedono alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento

per i tabacchi in foglia acquistati in conformità dell'articolo 5.

Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 3 e 4, essi possono concludere contratti di prima trasformazione e di condizionamento nonché contratti di ammasso.

2. Lo smercio dei tabacchi acquistati dagli organismi d'intervento in conformità degli articoli 5 e 6 viene effettuato mediante vendite all'asta pubblica oppure per licitazioni private.

Esso avviene in condizioni tali da evitare qualsiasi perturbazione del mercato ed assicurare la parità d'accesso alle merci e di trattamento degli acquirenti.

In particolare, la reimmissione sul mercato non deve ostacolare lo smercio di un massimo del raccolto comunitario attraverso il circuito commerciale, alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le disposizioni generali che disciplinano lo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo e in particolare le procedure e condizioni della messa in vendita da parte degli organismi d'intervento sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

TITOLO II

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 8

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate negli scambi con i paesi terzi:

- a) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,
- b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 9

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale, la differenza tra

questi prezzi ed i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

Salvo casi eccezionali da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 17, la restituzione, che può essere differenziata secondo le destinazioni, è fissata entro i limiti dell'incidenza del dazio della tariffa doganale comune calcolata in base alla media dei prezzi d'offerta praticati nei paesi terzi.

2. La restituzione è uguale per tutta la Comunità.

La restituzione fissata viene concessa su domanda dell'interessato.

Le restituzioni vengono fissate periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 17. In caso di necessità, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, modificare le restituzioni nell'intervallo.

3. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello valido il giorno dell'esportazione.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le disposizioni generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 10

1. Se il mercato comunitario dei prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni capaci di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere prese adeguate misure negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato

membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare od annullare la misura in questione.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 11

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 12

Sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento le disposizioni che attribuiscono ad alcune persone fisiche o giuridiche o solamente ai cittadini di uno Stato membro il diritto esclusivo di coltivare il tabacco, di sottoporlo alle varie operazioni di prima trasformazione, compresa la fermentazione, di commercializzarlo e, in particolare, di seminarlo, trapiantarli, raccogliarlo, condizionarlo, trasportarlo, immagazzinarlo, venderlo ed acquistarlo, sempre che si tratti dei prodotti menzionati all'articolo 1.

Articolo 13

1. Qualora i quantitativi presi a carico dagli organismi d'intervento superino, per un raccolto dato, e per una varietà o un gruppo di varietà una percentuale fissata della produzione e comunque un determinato quantitativo, il Consiglio esamina la situazione sulla base di una relazione che gli viene presentata dalla Commissione al termine della campagna di commercializzazione e al massimo entro il 30 aprile dell'anno civile successivo a quello del raccolto.

2. Le percentuali e i quantitativi di cui al paragrafo 1 sono fissati dal Consiglio su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 1° giugno 1970.

3. Dopo l'esame di cui al paragrafo 1, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta, anteriormente al 1° agosto, le misure valide per il raccolto dell'anno civile successivo, atte a ristabilire un migliore equilibrio tra la produzione e la domanda ed a ridurre le scorte.

4. Qualora gli strumenti del regime dei prezzi non siano sufficienti per imprimere alla produzione l'orientamento desiderato, il Consiglio adotta misure specifiche per le varietà le cui difficoltà di smercio sono la causa principale della situazione di cui al paragrafo 1.

5. Tali misure specifiche possono comportare in particolare per ogni varietà in questione:

- l'abbassamento del livello del prezzo di intervento,
- l'esclusione parziale o totale dal beneficio degli acquisti d'intervento delle qualità di tabacco della varietà in questione.

6. Qualora la produzione comunitaria relativa all'insieme delle varietà di tabacco per le quali è stata decisa la concessione di un premio raggiunga un livello superiore a una determinata percentuale del livello medio realizzato per queste stesse varietà nel corso dei tre raccolti precedenti, la Commissione presenta una relazione al Consiglio in cui si analizzino le cause costatate e le conseguenze prevedibili di questa evoluzione. Essa propone al Consiglio le opportune misure, che possono comportare in particolare una riduzione dei prezzi di obiettivo con la conseguente riduzione dell'importo del premio corrispondente per quanto riguarda le varietà il cui sostegno risulti più importante ed il cui volume di produzione abbia registrato il maggior aumento, in particolare in collegamento con l'aumento delle superfici coltivate.

Le percentuali di cui al comma precedente sono fissate dal Consiglio su proposta della Commissione secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 1° giugno 1970.

7. Anteriormente al 1° agosto, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 2 per la determinazione dei prezzi validi per il raccolto dell'anno civile successivo, il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le misure che ritiene necessarie in merito alla situazione di cui al paragrafo 6.

8. Nella relazione di cui al paragrafo 1 e nella relazione di cui al paragrafo 6, la Commissione presenta al Consiglio, per ciascuna delle misure alle quali propone di fare ricorso, una valutazione delle

conseguenze prevedibili in merito all'occupazione ed al tenore di vita dei produttori interessati. Tenuto conto del carattere particolare dei problemi che possono sorgere nel settore del tabacco, un programma di aiuti non vincolati ai prodotti è proposto al Consiglio nei casi in cui le circostanze lo impongano; il Consiglio delibera in merito secondo la procedura di cui al paragrafo 7.

Articolo 14

1. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti ripresi nell'articolo 1 a partire dalla data di applicazione del regime previsto dal presente regolamento.

2. A decorrere dalla data di applicazione del regime previsto dal presente regolamento, l'articolo 40, paragrafo 4, del trattato e le disposizioni adottate per l'attuazione di detto articolo si applicano, qualora si tratti della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ai dipartimenti francesi d'oltremare per i mercati dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 15

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di questi dati, che comportano particolarmente la redazione di un documento statistico sulle importazioni e sulle esportazioni, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 16

1. Si istituisce un Comitato di gestione per il tabacco, in appresso denominato «Comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 17

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono d'immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 18

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 19

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 20

1. Il regime dei prezzi definito dagli articoli da 2 a 7 si applica, per la prima volta, al raccolto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1970.

2. Per il primo anno, i prezzi d'obiettivo sono fissati in modo che i prezzi di intervento si collochino ad un livello tale da garantire ai produttori, per ciascuna varietà, prezzi per lo meno uguali a quelli realizzati in media per i raccolti degli anni 1967, 1968 e 1969 maggiorati, se necessario, dell'incidenza degli aiuti concessi durante lo stesso periodo.

3. Il Consiglio fissa, secondo le procedure di cui agli articoli da 2 a 7:

— anteriormente al 1° giugno 1970, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e l'importo dei premi applicabili al raccolto 1970;

— anteriormente al 1° giugno 1970, le disposizioni generali che disciplinano gli acquisti degli organismi d'intervento;

— anteriormente al 1° novembre 1970:

— le disposizioni generali che disciplinano lo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento,

— le disposizioni generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione,

— le modalità d'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare delle disposizioni transitorie che definiscono le condizioni di applicazione di alcune disposizioni del presente regolamento.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

REGOLAMENTO (CEE) N. 728/70 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 1970

recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, l'articolo 200, paragrafo 3, e l'articolo 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che il regime definitivo, previsto all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, sarà applicabile a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione della maggior parte delle disposizioni che hanno disciplinato il finanziamento della politica agricola comune era limitata al periodo transitorio scaduto il 31 dicembre 1969; che conviene assicurare la continuità di tale finanziamento prorogando fino all'applicazione del regime definitivo le disposizioni anzidette, adattandole per facilitare il passaggio a tale regime;

considerando che il criterio di ripartizione dei contributi finanziari degli Stati membri alle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia deve essere adattato tenendo conto delle disposizioni applicate durante il periodo transitorio e di quelle concernenti le risorse proprie delle Comunità;

considerando che conviene, allo scopo di permettere dal 1970 il passaggio ad un periodo di contabilizzazione che coincida con l'esercizio finanziario, prevedere, per il secondo semestre 1969, un periodo di contabilizzazione particolare le cui incidenze sul bilancio, in parti-

colare quelle relative agli stanziamenti disponibili per la sezione orientamento, devono essere precisate;

considerando che le disposizioni attualmente in vigore non definiscono tutte le modalità relative al finanziamento delle spese del secondo semestre 1969;

considerando che, a causa dei ritardi nelle decisioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, conviene prevedere un anticipo supplementare per i periodi di contabilizzazione 1967/1968 e 1968/1969,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Regime per il secondo semestre 1969

Articolo 1

Il seguente comma è aggiunto all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento finanziario che riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽⁵⁾:

«Il periodo di contabilizzazione «secondo semestre 1969» va dal 1° luglio al 31 dicembre 1969.»

Articolo 2

1. Per il periodo di contabilizzazione «secondo semestre 1969», sono prese in considerazione, per il calcolo dei contributi finanziari degli Stati membri e per il concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia:

— le spese effettuate dagli Stati membri e gli introiti riscossi ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁶⁾;

⁽¹⁾ GU n. C 2 dell'8. 1. 1970, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. C 12 del 30. 1. 1970, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 599/64.

⁽⁶⁾ GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

— le spese da pagare e gli introiti da riscuotere per operazioni realizzate anteriormente al 1° gennaio 1970, indipendentemente dalla loro data di pagamento o di riscossione.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽¹⁾.

Articolo 3

1. Le seguenti disposizioni sono aggiunte dopo l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento n. 17/64/CEE:

«2 bis. Per il periodo di contabilizzazione «secondo semestre 1969», gli Stati membri presentano alla Commissione:

- a) anteriormente al 1° giugno 1970, una domanda di anticipo sulle spese imputabili al Fondo, sezione garanzia, a titolo del suddetto periodo di contabilizzazione,
- b) anteriormente al 1° dicembre 1970, una domanda di rimborso per le spese imputabili al Fondo, sezione garanzia, a titolo del suddetto periodo di contabilizzazione.»

2. Al paragrafo 3 e al paragrafo 3 bis del medesimo articolo, dopo le parole «al paragrafo 2», sono aggiunte le parole «e al paragrafo 2 bis».

Articolo 4

Le seguenti disposizioni sono aggiunte dopo l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 17/64/CEE:

«5 bis. Per il periodo di contabilizzazione «secondo semestre 1969», la Commissione decide in base alle domande di cui all'articolo 9, paragrafo 2 bis:

- a) anteriormente al 31 luglio 1970, in merito ad un anticipo sul concorso del Fondo pari al 75 % delle spese che possono essere prese in considerazione a titolo di detto periodo;
- b) anteriormente al 1° ottobre 1971, in merito al concorso del Fondo, previa consultazione del Comitato del Fondo.»

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

Articolo 5

Il seguente comma è aggiunto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 25:

«Per il periodo di contabilizzazione «secondo semestre 1969», il contributo del Fondo alle spese imputabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), fissato in conformità del primo comma, non può superare un ammontare di 142,5 milioni di unità di conto.»

TITOLO II

Regime per il 1970

Articolo 6

Il seguente comma è aggiunto all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento finanziario che riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia:

«Il periodo di contabilizzazione 1970 corrisponde all'anno civile.»

Articolo 7

Le spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezioni garanzia e orientamento, per il periodo di contabilizzazione 1970, sono coperte da contributi finanziari degli Stati membri calcolati secondo il seguente criterio di ripartizione:

— Belgio:	8,25
— Germania:	31,70
— Francia:	28,00
— Italia:	21,50
— Lussemburgo:	0,20
— Paesi Bassi:	10,35.

Articolo 8

1. Per il periodo di contabilizzazione 1970, sono prese in considerazione, per il concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, le spese effettuate dagli Stati membri a titolo di operazioni realizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970, indipendentemente dalla data di pagamento.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE.

Articolo 9

Le seguenti disposizioni sono aggiunte dopo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 17/64/CEE:

«2 ter. Per il periodo di contabilizzazione 1970, gli Stati membri presentano alla Commissione:

- a) anteriormente al 1° ottobre 1970, una domanda di anticipo sulle spese imputabili al Fondo, sezione garanzia, a titolo del primo semestre;
- b) anteriormente al 1° aprile 1971, una domanda di anticipo sulle spese imputabili al Fondo, sezione garanzia, a titolo del secondo semestre;
- c) anteriormente al 1° agosto 1971, una domanda di rimborso per le spese imputabili al Fondo, sezione garanzia, a titolo dell'intero periodo di contabilizzazione.»

Articolo 10

Le seguenti disposizioni sono aggiunte dopo l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento n. 17/64/CEE:

«5 ter. Per il periodo di contabilizzazione 1970, la Commissione decide, in base alle domande di cui all'articolo 9, paragrafo 2 ter:

- a) anteriormente al 15 dicembre 1970 e al 30 giugno 1971, in merito ad un anticipo sul concorso del Fondo pari al 75 % delle spese che possono essere prese in considerazione rispettivamente a titolo del primo e del secondo semestre di detto periodo;
- b) anteriormente al 30 giugno 1972, in merito al concorso del Fondo, previa consultazione del Comitato del Fondo.»

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 11

In base alle domande di anticipi degli Stati membri presentate alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 1969 per le decisioni di anticipi di cui

all'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 17/64/CEE, la Commissione decide, anteriormente al 15 ottobre 1970 e previa consultazione del Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in merito ad un anticipo supplementare, calcolato in modo che gli importi totali degli anticipi sulle spese che possono essere prese in considerazione dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a titolo dei periodi di contabilizzazione 1967/1968 e 1968/1969 siano portati al 90 %.

Articolo 12

Il seguente comma è inserito dopo il primo comma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento finanziario che riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia:

«Per i periodi di contabilizzazione «secondo semestre 1969» e 1970:

— gli stanziamenti inerenti alle spese imputabili al Fondo a titolo della sezione garanzia sono iscritti nel bilancio dell'esercizio 1970;

— gli stanziamenti della sezione orientamento sono iscritti nel bilancio dell'esercizio 1971.»

Articolo 13

All'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento n. 17/64/CEE le parole «del paragrafo 4, lettera a), o del paragrafo 5, lettera a)» sono sostituite dalle parole «del paragrafo 4, lettera a), del paragrafo 5, lettera a), del paragrafo 5 bis, lettera a), o del paragrafo 5 ter, lettera a)».

Articolo 14

Gli articoli da 3 a 8 del regolamento n. 25, i regolamenti n. 17/64/CEE e n. 130/66/CEE, il regolamento finanziario che riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché le disposizioni prese per la loro applicazione, rimangono applicabili per il finanziamento della politica agricola comune a titolo dell'ultimo periodo di contabilizzazione coperto dal presente regolamento e dei periodi di contabilizzazione anteriori.

Articolo 15

1. Se la decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri

con risorse proprie delle Comunità non è ancora entrata in vigore al 1° gennaio 1971, il criterio di ripartizione di cui all'articolo 7 è mantenuto e tutte le disposizioni previste all'articolo 14 sono prorogate sino all'entrata in vigore di detta decisione.

2. In tal caso, il Consiglio decide a maggioranza qualificata su proposta della Commissione ed ispirandosi alle disposizioni degli articoli 6, 8, 9, 10 e 12,

in merito alle modalità relative al finanziamento della politica agricola comune applicabili sino all'entrata in vigore della decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

REGOLAMENTO (CEE) N. 729/70 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 1970

relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, con il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia che costituisce parte del bilancio delle Comunità; che tale regolamento prevede nel titolo I i principi da applicare dopo il periodo transitorio;

considerando che nella fase del mercato unico i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria per cui gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità; che, in virtù di tale principio quale figura all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, sono finanziati dal Fondo le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e le azioni comuni decise per raggiungere gli obiettivi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, ivi comprese le modifiche di struttura necessarie per il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che occorre mantenere in particolare il principio secondo cui il Fondo comprende una sezione garanzia per le spese dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e una sezione orientamento per le spese comuni relative alle strutture agricole; che l'amministrazione del Fondo è affidata alla Commissione e che è prevista una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 25, che sostituisce la nozione di imputabilità delle spese al Fondo con quel-

la del finanziamento da parte della Comunità, occorre definire un nuovo sistema nel quale i fondi non sono più anticipati dagli Stati membri ma dalla Comunità;

considerando che il Consiglio, per quanto riguarda la sezione orientamento, deve decidere successivamente, secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, circa le azioni comuni da intraprendere determinandone il campo di applicazione, l'incidenza finanziaria e le altre condizioni;

considerando che è necessario mantenere in vigore, a talune condizioni, le disposizioni del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽³⁾ che permettono di assicurare la continuità del finanziamento comunitario di azioni per il miglioramento delle strutture agricole;

considerando che devono essere adottate misure per prevenire e perseguire ogni irregolarità e per recuperare le somme perse in seguito a tali irregolarità o negligenze; che occorre determinare la responsabilità per le conseguenze finanziarie di tali irregolarità o negligenze;

considerando che le spese della Comunità devono formare oggetto di controlli approfonditi; che, a complemento dei controlli che gli Stati membri effettuano di loro iniziativa e che restano essenziali, occorre prevedere verifiche da parte di agenti della Commissione nonché la facoltà per quest'ultima di appellarsi agli Stati membri;

considerando che l'entità del finanziamento comunitario richiede una regolare informazione del Consiglio e del Parlamento europeo sotto forma di relazioni finanziarie;

considerando che è opportuno far coincidere l'attuazione del regime di finanziamento definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 25 con l'assegnazione alla Comunità dei prelievi e altre entrate a titolo di risorse proprie prevista all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento,

⁽¹⁾ GU n. C 2 dell'8. 1. 1970, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. 30 del 24. 4. 1962, pag. 992/62.

⁽³⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato «Fondo», è una parte del bilancio delle Comunità.

Esso comprende due sezioni:

- la sezione garanzia;
- la sezione orientamento.

2. La sezione garanzia finanzia:

- a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;
- b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.

3. La sezione orientamento finanzia le azioni comuni decise allo scopo di realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, ivi comprese le modifiche di struttura necessarie al buon funzionamento del mercato comune, senza che dette azioni si sostituiscano alle attività della Banca europea per gli investimenti e a quelle del Fondo sociale europeo.

4. Le spese relative agli oneri amministrativi ed al personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del concorso del Fondo non sono prese a carico da quest'ultimo.

Articolo 2

1. Sono finanziate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi concesse secondo le norme comunitarie, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le modalità di finanziamento di tali restituzioni.

Articolo 3

1. Sono finanziati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 1° gennaio 1972, le norme generali di finanziamento di tali interventi, necessarie per l'applicazione del paragrafo 1.

3. Le disposizioni prese in applicazione degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 17/64/CEE, nonché quelle del regolamento (CEE) n. 1600/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia delle spese attinenti alle misure particolari prese dalla Repubblica italiana all'importazione di cereali da foraggio ⁽¹⁾, rimangono applicabili per tali interventi fino al 30 giugno 1972 compreso, al più tardi.

Il Consiglio, che delibera, entro la fine dell'anno 1970, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adatta tali disposizioni per assicurare la loro concordanza con quelle del presente regolamento e le integra con misure di applicazione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi che essi abilitano a pagare, a decorrere dall'entrata in applicazione del presente regolamento, le spese previste agli articoli 2 e 3. Essi comunicano alla Commissione, al più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le seguenti informazioni relative a tali servizi e organismi:

- la denominazione e, se del caso, lo statuto,
- le condizioni amministrative e contabili secondo cui sono effettuati i pagamenti relativi all'esecuzione delle norme comunitarie, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Essi informano immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica intervenuta.

2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri i fondi necessari affinché i servizi e gli organismi designati procedano, in conformità delle norme comunitarie e delle legislazioni nazionali, ai pagamenti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri vigilano che tali fondi siano utilizzati senza indugio ed esclusivamente per gli scopi previsti.

3. I servizi e gli organismi redigono, almeno una volta all'anno, le relazioni e i resoconti relativi alle spese di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 253 del 16. 10. 1968, pag. 1.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali relazioni e resoconti e vi allegano le relazioni o parti di relazioni, elaborate dai servizi di verifica o di controllo competenti, che si riferiscono a tali spese.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 13.

Articolo 5

1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione i seguenti documenti concernenti i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 ed inerenti alle operazioni finanziate dalla sezione garanzia:

- a) stati di tesoreria e stati di previsione del fabbisogno finanziario;
- b) conti annui corredati da documenti giustificativi necessari per la loro liquidazione.

2. La Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo previsto all'articolo 11,

a) decide:

- all'inizio dell'anno, in base ai documenti di cui al paragrafo 1, lettera a), in merito ad un anticipo ai servizi e organismi non superiore al terzo degli stanziamenti iscritti in bilancio;
- nel corso dell'anno, in merito a versamenti supplementari per coprire le spese che deve sostenere un servizio od organismo;

b) procede alla liquidazione, prima della fine dell'anno successivo, in base ai documenti di cui al paragrafo 1, lettera b), dei conti dei servizi e organismi.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13.

Articolo 6

1. Sono finanziati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, le azioni comuni decise dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, per realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, comprese le modifiche di struttura necessarie per il buon funzionamento del mercato comune.

2. Nel decidere un'azione comune, il Consiglio determina contemporaneamente:

- a) l'obiettivo da raggiungere e la natura delle realizzazioni da prevedere;
- b) la partecipazione del Fondo a tale azione comune;
- c) il costo previsionale totale dell'azione comune e la durata prevista per la sua realizzazione;
- d) le condizioni economiche e finanziarie;
- e) le disposizioni necessarie in materia di procedura.

3. Le azioni comuni sono decise tenendo conto della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola ⁽¹⁾.

4. Le disposizioni della parte seconda del regolamento n. 17/64/CEE rimangono applicabili ad esclusione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 16.

Esse cessano di essere applicabili quando l'importo annuo delle somme destinate al finanziamento comunitario delle azioni comuni di cui al paragrafo 2 raggiunge 285 milioni di unità di conto.

Sempre che esse siano ancora applicabili al 1° gennaio 1972, gli stanziamenti residui sono utilizzati nel quadro del primo comma, entro i limiti delle disponibilità dell'importo di cui al secondo comma.

Esse continuano in ogni caso ad essere applicabili per l'esecuzione delle operazioni decise anteriormente. Esse continuano del pari ad essere applicabili all'utilizzazione degli stanziamenti iscritti nei bilanci anteriori a quello del 1972; tali stanziamenti devono essere utilizzati con precedenza per azioni comuni, senza pregiudizio delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2010/68 del Consiglio, del 9 dicembre 1968, relativo al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per il 1969 ⁽²⁾ e (CEE) n. 1534/69 del Consiglio, del 29 luglio 1969, relativo al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per il 1970 ⁽³⁾. Le modalità di applicazione del presente comma sono adottate, ove occorra, secondo la procedura prevista all'articolo 13.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1972, gli stanziamenti del Fondo, sezione orientamento, ammontano ciascun anno a 285 milioni di unità di conto. Tale importo può essere aumentato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, soltanto per le azioni comuni di cui al paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU n. 136 del 17. 12. 1962, pag. 2892/62.

⁽²⁾ GU n. L 299 del 13. 12. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 189 del 2. 8. 1969, pag. 1.

Articolo 7

1. La Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo di cui all'articolo 11 sugli aspetti finanziari, decide in merito al concorso del Fondo.

2. La Commissione determina le modalità di applicazione di ciascuna delle azioni comuni previa consultazione del Comitato permanente per le strutture agricole, e previa consultazione di detto Comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

- accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,
- prevenire e perseguire le irregolarità,
- recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie.

2. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.

Le somme recuperate sono versate ai servizi o agli organismi pagatori e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile intraprendere nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, comprese le verifiche in loco.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, in quanto questi atti comportino un'incidenza finanziaria per il Fondo.

2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le disposizioni dell'articolo 4, le disposizioni dell'articolo 206 del trattato, nonché qualsiasi controllo effettuato sulla base dell'articolo 209, lettera c), del trattato, gli agenti incaricati dalla Commissione di compiere le verifiche in loco hanno accesso ai libri contabili e a tutti gli altri documenti inerenti alle spese finanziate dal Fondo. In particolare essi possono verificare:

- a) la conformità delle pratiche amministrative alle norme comunitarie;
- b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal Fondo;
- c) le condizioni alle quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal Fondo.

La Commissione avvisa in tempo utile, prima della verifica, lo Stato membro presso il quale verrà effettuata la verifica o sul territorio del quale questa avrà luogo. A tali verifiche possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

A richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a verifiche o indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. Ad esse possono partecipare agenti della Commissione.

Al fine di migliorare le possibilità di verifica, la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, associare le amministrazioni di detti Stati membri a talune verifiche o indagini.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 10

Ciascun anno, anteriormente al 1° luglio, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento

europeo una relazione finanziaria sull'amministrazione del Fondo durante l'esercizio trascorso, e in particolare sull'evoluzione dell'importo e della natura delle spese del Fondo, nonché sulle condizioni di realizzazione del finanziamento comunitario.

Articolo 11

Il Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato «Comitato del Fondo», assiste la Commissione nell'amministrazione del Fondo alle condizioni fissate agli articoli da 12 a 15.

Articolo 12

1. Il Comitato del Fondo si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Comitato del Fondo da cinque funzionari al massimo.

Il Comitato del Fondo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Quando si applichi la procedura prevista all'articolo 13, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 13

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato del Fondo è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone un progetto delle misure da adottare. Il Comitato del Fondo formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato del Fondo, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 14

1. Il Comitato del Fondo è consultato:

- a) nei casi in cui la sua consultazione è prevista;
- b) per la valutazione degli stanziamenti del Fondo da iscriverne nello stato di previsione della Commissione per il successivo esercizio e, eventualmente, negli stati di previsione suppletivi;
- c) sui progetti di proposte della Commissione al Consiglio relativi all'attuazione del presente regolamento, nonché sui progetti di relazioni concernenti il Fondo e da trasmettere al Consiglio.

2. Il Comitato del Fondo può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di questo sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Esso viene regolarmente informato dell'attività del Fondo.

Articolo 15

Il presidente convoca le riunioni del Comitato del Fondo.

Il segretariato del Comitato del Fondo è assicurato dai servizi della Commissione.

Il Comitato del Fondo stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 16

1. Il regime previsto agli articoli da 1 a 7 è applicabile per le spese finanziate a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Il regolamento n. 17/64/CEE e le disposizioni prese per la sua applicazione sono abrogati con effetto al 1° gennaio 1971, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento, nonché dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 728/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Se la decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ⁽¹⁾ non è ancora

entrata in vigore al 1° gennaio 1971, la data del 1° gennaio 1971 che figura al paragrafo 1 è sostituita dalla data di entrata in vigore di detta decisione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

⁽¹⁾ Vedi pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE

del 21 aprile 1970

relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità

(70/243/CECA, CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 201,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la sostituzione integrale dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità può essere realizzata soltanto progressivamente;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾ prescrive, per la fase del mercato unico, l'attribuzione alla Comunità e la destinazione a spese comunitarie delle entrate provenienti dai prelievi agricoli;

considerando che l'articolo 201 del trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede

espressamente, fra le risorse proprie che possono sostituire i contributi finanziari degli Stati membri, le entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di quest'ultima;

considerando che conviene attenuare gli effetti, sui bilanci degli Stati membri, del trasferimento alle Comunità delle entrate provenienti dai dazi doganali; che è opportuno prevedere un regime che permetta di giungere progressivamente ed entro un periodo determinato al trasferimento totale;

considerando che le entrate provenienti dai prelievi agricoli e dai dazi doganali non bastano ad assicurare l'equilibrio del bilancio delle Comunità; che conviene quindi attribuire inoltre alle Comunità entrate fiscali di cui le più appropriate sono quelle provenienti dall'applicazione di un tasso unico alla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto determinata in modo uniforme per gli Stati membri,

HA STABILITO LE PRESENTI DISPOSIZIONI DI CUI RACCOMANDA L'ADOZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

Alle Comunità sono attribuite risorse proprie, secondo le modalità fissate nei seguenti articoli, per assicurare l'equilibrio del loro bilancio.

⁽¹⁾ GU n. C 2 dell'8. 1. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 13. 2. 1970, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1971, le entrate provenienti:

- a) dai prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in appresso denominati «prelievi agricoli»;
- b) dai dazi della tariffa doganale comune e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri, in appresso denominati «dazi doganali»,

costituiscono, alle condizioni di cui all'articolo 3, risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità.

Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altri tributi che sarebbero istituiti, nell'ambito di una politica comune, conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sempre che la procedura dell'articolo 201 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sia stata ultimata.

Articolo 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 1971, le entrate provenienti dai prelievi agricoli sono integralmente iscritte nel bilancio delle Comunità.

A decorrere dalla stessa data, le entrate provenienti dai dazi doganali sono progressivamente iscritte nel bilancio delle Comunità.

L'importo dei dazi doganali devoluti ciascun anno alle Comunità da ciascuno Stato membro è pari alla differenza tra un importo di riferimento e l'importo dei prelievi agricoli devoluti alle Comunità conformemente al primo comma. Se tale differenza è negativa, lo Stato membro interessato non dovrà versare dazi doganali, né le Comunità dovranno restituire prelievi agricoli.

L'importo di riferimento di cui al terzo comma è pari:

- nel 1971 al 50 %,
- nel 1972 al 62,50 %,
- nel 1973 al 75 %,
- nel 1974 all' 87,50 %,
- a decorrere dal 1° gennaio 1975 al 100 %

dell'importo totale dei prelievi agricoli e dei dazi doganali riscossi da ciascuno Stato membro.

Le Comunità rimborsano a ciascuno Stato membro il 10 % degli importi versati conformemente ai commi precedenti, a titolo di spese di riscossione.

2. Durante il periodo che va dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1974, i contributi finanziari degli Stati membri necessari per assicurare l'equilibrio del bilancio delle Comunità sono ripartiti secondo il seguente criterio:

- Belgio: 6,8
- Germania: 32,9
- Francia: 32,6
- Italia: 20,2
- Lussemburgo: 0,2
- Paesi Bassi: 7,3.

3. Tuttavia, durante lo stesso periodo, la variazione da un anno all'altro della parte relativa a ciascuno Stato membro nell'insieme degli importi versati conformemente ai paragrafi 1 e 2, non potrà superare l'1 % nel senso dell'aumento e l'1,5 % nel senso della riduzione, purché tali importi siano presi in considerazione nell'ambito del secondo comma. Per l'anno 1971 sono presi come riferimento, per l'applicazione di tale regola, i contributi finanziari di ciascuno Stato membro all'insieme dei bilanci del 1970, nella misura in cui tali bilanci sono presi in considerazione nel quadro del secondo comma.

Per l'applicazione del primo comma, sono presi in considerazione, per ciascun esercizio, i seguenti elementi:

- a) le spese inerenti agli stanziamenti di pagamenti decisi per l'esercizio in causa a titolo del bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità europea dell'energia atomica, eccettuate le spese relative ai programmi complementari;
- b) le spese inerenti agli stanziamenti del Fondo sociale europeo;

c) per il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia le spese inerenti agli stanziamenti sia della sezione garanzia che della sezione orientamento eccettuati gli stanziamenti iscritti o reiscritti per periodi di contabilizzazione anteriori all'esercizio considerato. Per l'anno di riferimento 1970, tali spese sono:

— per la sezione garanzia, quelle previste all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 728/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾,

— per la sezione orientamento, un importo di 285 milioni di unità di conto ripartito secondo il criterio previsto all'articolo 7 del medesimo regolamento,

restando inteso che per il calcolo della parte relativa alla Germania è presa come criterio di riferimento una percentuale del 31,5 %;

d) le altre spese inerenti agli stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità.

Se l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo ad uno o più Stati membri provoca uno scoperto nel bilancio delle Comunità, l'importo di tale scoperto sarà ripartito per l'anno considerato tra gli altri Stati membri nei limiti di variazione di cui al primo comma e secondo il criterio di contribuzione fissato al paragrafo 2. Se necessario, l'operazione è ripetuta.

4. Il finanziamento con risorse proprie delle Comunità delle spese relative ai programmi di ricerche della Comunità europea dell'energia atomica non esclude l'iscrizione nel bilancio delle Comunità delle spese relative a programmi complementari, né il finanziamento di tali spese mediante contributi finanziari degli Stati membri determinati secondo un criterio di ripartizione particolare fissato ai sensi di una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

5. In deroga alle disposizioni del presente articolo, gli stanziamenti iscritti in un bilancio anteriore all'esercizio 1971, e riportati o reiscritti in un bilancio successivo, sono finanziati con contributi finanziari degli Stati membri, secondo i criteri di ripartizione applicabili per la loro prima iscrizione.

Agli stanziamenti della sezione orientamento che, pur essendo iscritti per la prima volta nel bilancio 1971 si riferiscono a periodi di contabilizzazione del Fondo

europeo agricolo di orientamento e di garanzia precedenti al 1° gennaio 1971, si applica il criterio di ripartizione relativo a tali periodi.

Articolo 4

1. A decorrere dal 1° gennaio 1975, il bilancio delle Comunità, senza pregiudizio delle altre entrate, è integralmente finanziato con risorse proprie delle Comunità.

Tali risorse comprendono quelle di cui all'articolo 2 nonché quelle provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ed ottenute mediante applicazione di un tasso che non può superare l'1 % ad una base imponibile determinata in modo uniforme per gli Stati membri, secondo norme comunitarie. Tale tasso è fissato nell'ambito della procedura di bilancio. Tuttavia, se all'inizio di un esercizio il bilancio non è ancora stato stabilito, il tasso precedentemente fissato resta applicabile fino all'entrata in vigore di un nuovo tasso.

Tuttavia, durante il periodo che va dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1977, la variazione da un anno all'altro della parte relativa di ciascuno Stato membro rispetto all'anno precedente non può superare il 2 %. Se tale percentuale è superata, gli adattamenti necessari formano oggetto, entro tale limite di variazione, di compensazioni finanziarie tra gli Stati membri interessati, proporzionalmente alla quota apportata da ciascuno di essi nelle entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dai contributi finanziari di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, se, al 1° gennaio 1975, le norme determinanti la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto non sono ancora applicate in tutti gli Stati membri, ma soltanto in tre almeno, il contributo finanziario al bilancio delle Comunità da parte di ciascuno Stato membro che non applica ancora la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto è determinato in funzione della quota del suo prodotto nazionale lordo rispetto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri; il saldo del bilancio è coperto con entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto conformemente al paragrafo 1, secondo comma, e riscosse dagli altri Stati membri. Gli effetti di tale deroga cessano non appena risultino soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, se, al 1° gennaio 1975, le norme determinanti la base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto non sono ancora applicate in tre Stati membri almeno, il contributo finanziario al bilancio delle

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

Comunità da parte di ciascuno Stato membro è determinato in funzione della quota del suo prodotto nazionale lordo rispetto alla somma dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri. Gli effetti di tale deroga cessano non appena risultino soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 1 o al paragrafo 2.

4. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 s'intende per prodotto nazionale lordo il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato.

5. A decorrere dall'applicazione completa del paragrafo 1, secondo comma, l'eccedenza eventuale delle risorse proprie delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

6. Il finanziamento con risorse proprie delle Comunità delle spese relative ai programmi di ricerche della Comunità europea dell'energia atomica non esclude l'iscrizione nel bilancio delle Comunità delle spese relative a programmi complementari, né il finanziamento di tali spese mediante contributi finanziari degli Stati membri determinati secondo un criterio di ripartizione particolare fissato ai sensi di una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo 5

Le entrate di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, servono a finanziare indistintamente tutte le spese iscritte nel bilancio delle Comunità conformemente all'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

Articolo 6

1. Le risorse comunitarie di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono rimosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che, se del caso, sono modificate a tal fine. Gli Stati membri mettono tali risorse a disposizione della Commissione.

2. Salvo la verifica dei conti prevista all'articolo 206 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e salvo i controlli organizzati ai sensi dell'articolo 209, lettera c), di tale trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni relative al controllo dell'esazione nonché alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché le modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4.

Articolo 7

La presente decisione è notificata agli Stati membri dal Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri notificano senza indugio al Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'avvenuto compimento delle procedure richieste dalle loro rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima delle notifiche di cui al secondo comma. Tuttavia, se gli strumenti di ratifica previsti all'articolo 12 del trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, non sono stati depositati entro tale data da tutti gli Stati membri, la presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dell'ultimo di tali strumenti di ratifica.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 1970
relativa alle previsioni finanziarie pluriennali
(70/244/CECA, CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECIDE:

Articolo 1

Al fine di situare il bilancio delle Comunità in un ambito di prospettive pluriennali, la Commissione, sentito il parere del Comitato di politica del bilancio, stabilisce ciascun anno previsioni finanziarie che comprendano i tre esercizi successivi e che indichino le incidenze finanziarie derivanti, per la Comunità, dai regolamenti e dalle decisioni in vigore, nonché dalle proposte da essa presentate al Consiglio. Tali previsioni sono ripartite per categorie di spese.

Previo parere del Parlamento europeo, il Consiglio esamina tali previsioni ed emette un giudizio in merito.

Articolo 2

Il Consiglio esamina ciascun anno, in base ad una relazione della Commissione, la concordanza tra le previsioni elaborate e gli sviluppi costatati.

Articolo 3

Non appena risulti che le spese di una categoria superano considerevolmente le previsioni, la Commissione riferisce al Consiglio e presenta proposte di misure comunitarie appropriate.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

8271

**NOTE ESPLICATIVE DELLA TARIFFA DOGANALE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE**

Edizione a fogli mobili sotto copertina in plastica (d, f, j, n)

Opera di base: 1969

Prezzo di vendita: Lit. 10.000; FB 800,—

Da qualche tempo a questa parte la Commissione europea, in collaborazione con gli esperti doganali degli Stati membri, cura la preparazione di note esplicative intese a facilitare la classificazione delle merci nella «Tariffa doganale delle Comunità europee». Queste note precisano infatti, ogni volta che si rivela necessario, il contenuto delle sottovoci tariffarie, completando o modificando le note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles che riguardano solo le voci principali. Si tratta quindi di una pubblicazione di considerevole interesse per il commercio internazionale e per le amministrazioni interessate.

Poiché l'elaborazione di note esplicative di tal genere richiede molto tempo, la Commissione ritiene opportuno pubblicarle capitolo per capitolo, man mano che ne viene ultimata la redazione.

La prima parte della pubblicazione (25 capitoli) è disponibile nelle 4 lingue ufficiali della Comunità. Consta in fogli mobili contenuti in un'elegante e solida copertina rivestita di plastica nella quale vi saranno progressivamente inserite le successive «puntate». Secondo le previsioni, il volume di base sarà interamente terminato entro la fine del 1970.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.

